

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 692-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il 5 febbraio 1988 Francia, Italia, Paesi Bassi, Filippine, Senegal, Tunisia, Sudan, Stati Uniti d'America - cui si sono aggiunti poi Egitto e Cina - hanno firmato un accordo che conferisce all'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo personalità giuridica internazionale. Sino a quel momento l'Istituto (costituito nel 1983) era organizzazione non governativa rilevante dal diritto olandese.

Scopo dell'Istituto, che ha sede a Roma, è di aiutare i legali dei paesi in via di sviluppo che operano presso ministeri, organismi parastatali e imprese private ad accrescere le proprie capacità professionali in ordine alla negoziazione di accordi, per consulenze in materia di transazione con particolare riguardo all'assistenza allo sviluppo, per gli investimenti esteri e il commercio internazionale.

Il programma regolare di formazione si basa su:

- a) un corso di diritto per lo sviluppo;
- b) seminari sulle transazioni commerciali internazionali;

c) programmi di formazione, organizzati nei paesi in via di sviluppo dietro loro richiesta.

Gli scopi e il programma dell'Istituto appaiono omogenei alle stesse finalità della nostra politica di cooperazione, tesa anche al recupero e alla valorizzazione delle risorse umane.

Non ci sono nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato. L'articolo 5 dell'Accordo non pone infatti alcun obbligo finanziario a carico degli Stati contraenti, ma prevede soltanto contributi volontari. L'Italia vi provvederà di anno in anno secondo le procedure e nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La 3^a Commissione, per le considerazioni sopra esposte, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

21 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

13 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non
aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.